

CE) n. 1279/96 e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1488/96 o di qualsiasi successivo atto giuridico pertinente, garantisce la coerenza e, se necessario, la complementarità tra le attività della Fondazione e altre azioni a livello comunitario, sia all'interno della Comunità sia a sostegno dei paesi beneficiari potenziali, con particolare riferimento alle azioni comprese nel programma Tempus nonché agli altri programmi ed azioni in materia di formazione attuati a livello comunitario, incluso Med-Campus.»

- 14) All'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Il consiglio d'amministrazione, dopo aver ricevuto il parere della Commissione, adotta il bilancio della Fondazione insieme al programma di lavoro all'inizio di ogni esercizio finanziario, adeguandolo ai vari contributi concessi alla Fondazione e ai fondi di diversa origine. Il bilancio precisa altresì il numero, il grado e la categoria degli impiegati effettivi occupati dalla Fondazione nel pertinente anno finanziario.»

- 15) All'articolo 16, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«1. La Fondazione è aperta alla partecipazione di paesi non membri della Comunità europea, i quali condividono l'impegno della Comunità e degli Stati

membri nel campo degli aiuti in materia di formazione ai paesi beneficiari potenziali definiti all'articolo 1, secondo le modalità stabilite in accordi da concludersi con la Comunità conformemente alla procedura stabilita all'articolo 228 del trattato.»

- 16) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Procedura di verifica e di valutazione

La Commissione, dopo consultazione del consiglio di amministrazione, istituisce una procedura per la verifica e la valutazione dell'esperienza acquisita nel corso dell'attività della Fondazione. Tale procedura è condotta con l'assistenza di esperti esterni. Anteriormente al 31 dicembre 2000, ed in seguito ogni 3 anni, essa presenta i primi risultati di detta procedura in una relazione da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. RUTTENSTORFER